



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)

emanato con Decreto Rettorale n. 65/2016 del 19 febbraio 2016
modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 56/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020

INDICE

TITOLO I

DIPARTIMENTO

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizione e finalità
- Articolo 3 - Sede e attrezzature
- Articolo 4 - Composizione
- Articolo 5 - Sezioni
- Articolo 6 - Fondi
- Articolo 7 - Organi del Dipartimento

TITOLO II

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- Articolo 8 - Composizione
- Articolo 9 - Elezioni delle rappresentanze
- Articolo 10 - Competenze
- Articolo 11 - Convocazione
- Articolo 12 - Ordine del giorno
- Articolo 13 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio
- Articolo 14 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse
- Articolo 15 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 16 - Votazioni
- Articolo 17 - Segretario Amministrativo

TITOLO III

DIRETTORE

- Articolo 18 - Attribuzioni e competenze
- Articolo 19 - Durata della carica ed incompatibilità
- Articolo 20 - Vice-Direttore
- Articolo 21 - Elezioni

TITOLO IV

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

- Articolo 22 - Composizione
- Articolo 23 - Funzioni



Articolo 24 - Convocazione

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 25 - Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 26 - Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

TITOLO VI

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 27 - Definizione e istituzione delle strutture didattiche

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 28 - Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

Articolo 29 - Norme transitorie

Articolo 30 - Pubblicità

Articolo 31 - Entrata in vigore

TITOLO I

DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici a norma del vigente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Ai fini del presente Regolamento per "Dipartimento" si intende il "Dipartimento di Studi Umanistici". L'acronimo del Dipartimento è DISTUM. La denominazione ufficiale è sempre in lingua italiana. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportarne anche la denominazione in inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da Department of Humanities.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento:

- promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;
- coordina e disciplina, conformemente al Regolamento Didattico d'Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato ed ogni altro corso di formazione, che afferiscono al Dipartimento.



2. Il Dipartimento è dotato pertanto di autonomia finanziaria e contrattuale, secondo il regime fissato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010.
3. Il Dipartimento garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere.
4. Il Dipartimento è una struttura organizzativa per la gestione delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito degli studi e delle ricerche sulle scienze dell'uomo, concepite secondo un'ottica di integrazione multidisciplinare tra i settori di studio archeologico, biblioteconomico, filologico, filosofico, geografico, letterario, pedagogico, psicologico, semiotico, sociologico, storico, storicoartistico; esso promuove, coordina, verifica e pubblicizza tali attività, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.
5. Il Dipartimento si articola e persegue finalità di ricerca e didattiche nelle differenti aree indicate al precedente punto 4. In particolare:
 - a. promuove e coordina la ricerca interdisciplinare sui temi delle suddette aree che comprendono diversi ma correlati ambiti di studio facendo uso di metodologie e tecniche di ricerca consolidate ed innovative;
 - b. promuove su proposta delle strutture didattiche i corsi di studio attivati nell'ambito del Dipartimento;
 - c. promuove e coordina le attività formative relative ai Dottorati, ai corsi di alta formazione, di formazione permanente, dei corsi di formazione degli insegnanti e avviamento alla ricerca in esso attivati;
 - d. promuove e coordina attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati;
 - e. coopera con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni;
 - f. propone la costituzione e favorisce le attività di Centri di ricerca curandone anche la gestione.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati nel Decreto Rettorale n. 256/2015 del 4 giugno 2015 di istituzione. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali.
2. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento.

Articolo 4

Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori di ruolo, i Ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato per i quali sia stata deliberata l'afferenza nell'atto istitutivo, a seguito di formale richiesta come da vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei docenti o chiamata e i docenti con contratto a tempo determinato. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo.



2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, e vi operano i borsisti e i titolari di contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura, ed ogni studioso italiano o straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica. La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio. La proposta di costituzione è presentata da almeno 5 docenti e/o ricercatori accomunati da interessi di ricerca di contenuto affine, anche temporanei, della durata minima di un anno. Nella proposta saranno specificati: a) le aree di ricerca; b) il progetto che identifica la Sezione; c) le necessità organizzative ed economiche.
2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria e amministrativa.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile eletto dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti alla Sezione stessa e nominato dal Direttore.
4. Il Responsabile di Sezione è un afferente al Dipartimento, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.
5. Alle Sezioni già costituite si afferisce per domanda al Direttore che decide sentite le Sezioni stesse. Ogni docente può afferire ad una sola Sezione.
6. Le afferenze, le non afferenze e le rinunce alla Sezione sono comunicate al Direttore che a sua volta ne informa il Consiglio.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a. assegnazioni per la ricerca scientifica e l'attività didattica;
 - b. assegnazioni per attrezzature;
 - c. proventi da contratti o convenzioni per attività di ricerca o contribuzioni studentesche per attività di didattica;
 - d. proventi per prestazioni remunerate;
 - e. contributi e donazioni di Enti e privati;
 - f. ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:



- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca
 - e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca
 - f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del Regolamento Generale di Ateneo;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio è validamente costituito ai fini della sua perfezione e ai fini del calcolo del *quorum* per la validità delle sedute anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento.
3. La rappresentanza di cui alla lettera d) resta in carica un anno; la rappresentanza di cui alla lettera e) resta in carica un anno, purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica due anni ed è rinnovabile per una sola volta; la rappresentanza di cui alla lettera g) resta in carica tre anni.
4. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio borsisti e contrattisti di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività nel Dipartimento.

Articolo 9

Elezioni delle rappresentanze

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono secondo quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 10

Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di gestione, sviluppo e programmazione del Dipartimento, nonché ogni altra competenza prevista per Legge, Statuto, Regolamento.
2. Il Consiglio:



- a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle strutture didattiche per i corsi di studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento;
- c) delibera sulle richieste di afferenza dei Professori e dei Ricercatori;
- d) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di Ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di Professori e Ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai Professori e Ricercatori
- e) delibera sulla proposta di conferimento dello status di Visiting Professor o Visiting Researcher;
- f) delibera sulle proposte e iniziative delle strutture didattiche del Dipartimento, tenuto conto anche dei Regolamenti di funzionamento delle stesse;
- g) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle Strutture didattiche interessate;
- h) delibera su eventuali funzioni da delegare alle strutture didattiche;
- i) delibera, sentiti i Consigli delle strutture didattiche, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e delle attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi di studio di competenza;
- j) delibera sulla istituzione delle Sezioni;
- k) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati o dottorati internazionali; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche;
- l) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
- m) nomina i Docenti che fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento su proposta della struttura didattica;
- n) esprime pareri in merito al Regolamento Generale di Ateneo ed al Regolamento Didattico d'Ateneo;
- o) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
- p) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
- q) propone l'utilizzo delle risorse umane;
- r) delibera sui contratti e sulle convenzioni di sua competenza;
- s) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse;
- t) predispose ed approva la proposta del budget economico e degli investimenti,
- u) propone la costituzione di centri di Ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica;
- v) elegge il Direttore secondo le norme previste nel Regolamento Generale di Ateneo ed elegge la Giunta;



- w) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Dipartimento propone, per ogni anno accademico, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la propria offerta formativa, l'istituzione di corsi di formazione postlaurea e di master universitari di primo e secondo livello e ogni altra attività di formazione permanente.

Articolo 11

Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso inviato per posta elettronica a ciascun avente diritto presso l'indirizzo istituzionale, con anticipo di almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 12

Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'eventuale documentazione relativa all'ordine del giorno sarà resa disponibile presso gli uffici amministrativi.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ognuno dei componenti il Consiglio di Dipartimento. Il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti richiesti all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 13

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono registrate e firmate dagli interessati – a cura del segretario – su di un apposito foglio di presenze contenente l'elenco dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 14

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiungano le presenze richieste, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione per la cui validità è comunque necessario un terzo degli aventi diritto.



3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, giorno, ora e luogo. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione per via telematica, con le modalità indicate nell'articolo 11 del presente Regolamento.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta e se ne dà menzione nel verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori od esperti; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 15

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di prima fascia partecipano soltanto i Professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di Professori di seconda fascia partecipano i Professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di Ricercatori partecipano i Professori di prima e seconda fascia ed i Ricercatori
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il Professore di I fascia più giovane nel ruolo e in sua assenza è un membro del Consiglio designato dal Direttore.
4. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
8. Il Consiglio prende atto del verbale, di norma, nella seduta successiva.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.



Articolo 16

Votazioni

1. Gli atti deliberativi sono presi a maggioranza degli aventi diritto con votazione dei presenti. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di deroga alla regola del voto palese decide il Consiglio.

Articolo 17

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università ad un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a. è membro di diritto del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutte le sue componenti ed è membro di diritto della Giunta;
 - b. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento nelle composizioni ristrette previste dalla Legge.

TITOLO III

DIRETTORE

Articolo 18

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento, promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c) presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;
 - d) indice le elezioni salvo quelle all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i dati di competenza, necessari per la predisposizione del budget di Ateneo;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) nomina le Commissioni di laurea su proposta del Presidente della struttura didattica;
 - m) nomina i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento, i quali sono eletti dalle strutture stesse tra i docenti del Dipartimento;
 - n) adotta i provvedimenti a contrarre relativi a servizi e forniture di competenza del Dipartimento;



- o) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - p) esercita ogni altra funzione a lui assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 19

Durata della carica ed incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità.
2. Il Direttore resta in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 20

Vice-Direttore

1. Il Direttore designa, tra i Professori di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento, un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il periodo di mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-Direttore deve essere un afferente con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. Il Vice-Direttore è membro di diritto della Giunta senza diritto di voto.

Articolo 21

Elezioni

1. Il Direttore è un Professore di ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Nel caso di situazioni eccezionali di mancanza o di impossibilità dei Professori di ruolo di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per l'elezione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai Professori di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore, indice le elezioni, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e indica la composizione del seggio, di almeno tre componenti in coerenza con le norme del Regolamento Generale di Ateneo.



4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e subito dopo il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.
5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
7. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore del Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto neanche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non venga raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
8. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore.
9. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per la elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.
10. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 22 Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;



- b. il Vice-Direttore;
 - c. il Segretario Amministrativo;
 - d. tre docenti afferenti al Dipartimento di cui uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore;
 - e. i Presidenti delle strutture didattiche;
 - f. i Responsabili di Sezione;
 - g. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore, il Vice-Direttore, il Segretario Amministrativo, i Presidenti della struttura didattica e i Responsabili di Sezione sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.
 3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.
 4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza e all'interno della propria fascia di appartenenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.
 5. Per la validità delle votazioni è richiesto un *quorum* di almeno il 50%. La Giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.
 6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.
 7. I componenti la Giunta sono rieleggibili. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti nell'ambito della categoria di appartenenza. In mancanza si procede a elezioni suppletive. Il nuovo eletto od i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

Articolo 23

Funzioni

1. La Giunta coadiuva il Direttore nelle sue funzioni in particolare nella stesura di relazioni e/o documenti programmatici. La Giunta svolge inoltre ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 24

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario con comunicazione telematica a tutti i membri, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta. La convocazione deve contenere l'ora, la data e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato dal Direttore per tutta la durata del mandato; in caso di sua assenza il Direttore individua, tra i membri della Giunta, un sostituto.



4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 25

Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da almeno due Docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 34, comma 1, dello Statuto.
2. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
3. Gli studenti e le studentesse sono eletti nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti al corso di studio per il quale sono indette le votazioni. Le elezioni, indette con provvedimento del Direttore di Dipartimento con contestuale costituzione del seggio elettorale, si svolgono in modalità cartacea sulla base di candidature ufficiali depositate presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria. L'ufficio amministrativo autentica la candidatura. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto degli studenti e delle studentesse subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste al precedente comma. Il nuovo eletto, ovvero i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. In caso di cessazione anticipata di un docente, si procede, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, alla designazione di un altro che cessa dalla carica alla scadenza dal mandato del docente al cui posto è subentrato.



6. La Commissione paritetica docenti-studenti è organo di controllo autonomo e indipendente e, pertanto, non può essere composta di norma da docenti che abbiano compiti gestionali (Membro del Nucleo di Valutazione; Membro del Presidio della Qualità; Direttore di Dipartimento; Presidente della Scuola; Responsabile del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio) e da studenti e studentesse che svolgano funzioni di rappresentanza all'interno del Dipartimento e/o dei Corsi di Studio.
7. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti può lavorare anche per sottocommissioni o per gruppi di Corso di Studio omogenei o in filiera, ma sempre con la presenza di almeno quattro componenti (due docenti e due studenti) per ogni sottocommissione. I sottogruppi devono produrre evidenza documentale delle proprie riunioni, da trasmettersi al Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti.
10. La convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale a ciascun avente diritto con anticipo di almeno cinque giorni in via ordinaria, oppure 24 ore in via straordinaria.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
12. Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 26

Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività di cui al comma precedente. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.



TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 27

Definizione e istituzione delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto e disciplinate all'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, sono le forme organizzative mediante le quali il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, le attività di formazione, nonché quelle correlate ed accessorie rivolte all'esterno.
2. Il Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, propone al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione delle strutture didattiche ed il loro numero. Contestualmente presenta per l'approvazione il loro Regolamento di funzionamento.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 28

Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre per approvazione al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento del Dipartimento è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche o integrazioni al Regolamento del Dipartimento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 29

Norme transitorie

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento e le Commissioni paritetiche docenti studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1 è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita dal Dipartimento e da un pari numero di studenti/studentesse; essa svolge, secondo le vigenti disposizioni di Legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.
3. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1, la sostituzione di detti rappresentanti avviene mediante applicazione delle Linee-guida per le Elezioni suppletive presso le strutture didattiche, approvate dal Senato



Accademico con delibera n. 138/2014 del 23 settembre 2014; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente in seno alla Commissione avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di un docente sostituto, designato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta della relativa struttura didattica.

4. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al comma 1, ciascuna composta da due professori o ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio e da due studenti, svolgono attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio.
5. Fino al 31 ottobre 2020 l'eventuale sostituzione di un rappresentante degli studenti e delle studentesse nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di uno studente iscritto al medesimo Corso, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina di un docente da parte del Direttore del Dipartimento, proposto dal Presidente della relativa struttura didattica tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui al comma 1, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al medesimo comma 1, redige annualmente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 30

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale n. 65/2016 del 19 febbraio 2016, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.